

COMUNE DI CERRETO CASTELLO
(Provincia di Biella)

DELIBERAZIONE N.35

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì VENTINOVE del mese di AGOSTO, alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale . Risultano all'appello:

Cognome e Nome	Presente
1. BUSSO Carmelo - Sindaco	Sì
2. MARANGON Massimo - Consigliere	Sì
3. FALLA CARAVINO Maura - Consigliere	Sì
4. PARLA Calogero - Consigliere	Sì
5. VAGLIA Elena - Consigliere	Sì
6. PELLA Paolo - Consigliere	No
7. CAPUTO Franca - Consigliere	Sì
8. BORDIGNON Ivano - Consigliere	Sì
9. PETTINELLO Nicola - Consigliere	Sì
10. PECORINI Giuseppe - Consigliere	Sì
11. QUADERNO Vincenza - Consigliere	No
12.	
13.	
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUSSO CARMELO, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione aliquote TASI Anno 2014

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione della Giunta Comunale n.30/2014 con cui veniva richiesto formalmente il parere di conformità amministrativa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D'AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta)

PARERE PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(D'AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta)

PARERE PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, attestando nel contempo, la relativa copertura finanziaria delle spese previste nel presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(D'AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,...., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23.07.2014, che fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30/09/2014;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 21/03/2014;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, stabilisce la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%, la restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente

alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'allegato A del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento di servizi indivisibili comunali, determinati per l'anno 2014 secondo quanto di seguito riportato:

Polizia municipale	€ 60.500,00
Gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve, cura del verde pubblico)	€ 33.500,00
Illuminazione pubblica	€ 48.000,00
Altri servizi per il territorio e l'ambiente non ricompresi nel servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	€ 2.567,43
Servizi di protezione civile	€ 1.000,00
Urbanistica e gestione del territorio	€ 10.000,00
Anagrafe	€ 9.000,00
TOTALE	€ 164.567,43
Entrate	
Gettito stimato TASI	€ 67.000,00
Grado di copertura dei costi	40,71%

DATO ATTO che in base alle stime effettuate dal Responsabile del Settore Contabile, attraverso l'apposita funzionalità informatica messa a disposizione degli Enti Locali presso il Portale governativo del Federalismo Fiscale, il gettito dell'imposta ammonta ad € 69.222,27 in misura comunque non sufficiente a finanziare integralmente i servizi sopra individuati;

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data 21.03.2014, modificata con DCC n. 41 in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2014 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	0,80%
Aliquota abitazione principale	0,55%

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa

coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;

- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura base dell' 1 per mille;

TENUTO CONTO che l'aliquota TASI nella misura dell'**1 per mille** rispetta tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTE le risultanze contabili pubblicate sul sito internet del Ministero dell'Interno Dipartimento Finanza locale;

RICHIAMATO infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;

• non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dalla presente deliberazione si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

RICONOSCIUTA a quest'organo la competenza all'adozione del presente atto;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Capogruppo di minoranza Sig. PETTINELLO Nicola il quale, pur rendendosi conto della necessità di applicare la TASI per le relazionate esigenze di bilancio, ricorda all'attuale amministrazione che in campagna elettorale avevano promesso di diminuire le tasse. Pertanto il suo gruppo non voterà a favore del presente punto ma si asterrà.

Risponde il Sindaco dicendo che la TASI è un nuovo tributo che il Comune deve necessariamente applicare perché, come spiegato nel punto relativo alle variazioni di bilancio, lo Stato ha ridotto i trasferimenti di pari importo a quello stimato per il gettito dello stesso. Il discorso legato alla riduzione del carico fiscale è un intento dell'attuale amministrazione, che si ha intenzione di mantenere compatibilmente con le esigenze di bilancio e le normative nazionali. In ogni caso anche questo nuovo tributo è stato proposto nelle aliquote più basse, proprio per non gravare troppo sul cittadino.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale BORDIGNON Ivano, il quale evidenzia che nei prossimi mesi ci saranno molte scadenze fiscali concomitanti (IMU, TARI, TASI), che sicuramente andranno a gravare molto sui cittadini ed accentueranno le problematiche legate all'attuale difficile periodo economico.

VISTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come riportati nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Con n.7 voti favorevoli, n.2 astenuti nelle persone dei Consiglieri Comunali di minoranza Signori PETTINELLO Nicola e PECORINI Giuseppe, n. = contrari, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2014 l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella misura base dell'1 per mille da applicarsi a tutte le tipologie immobiliari oggetto del tributo;
2. Di non disporre detrazioni d'imposta per l'anno 2014;
3. Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 40,71%;
- 4. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 5. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.
- 6. di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
- 7. di pubblicare la presente Deliberazione sul sito informatico istituzionale del comune ed all'albo pretorio informatico.
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con n.7 voti favorevoli, n.2 astenuti nelle persone dei Consiglieri Comunali di minoranza Signori PETTINELLO Nicola e PECORINI Giuseppe, n. = contrari , espressi nelle forme di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BUSSO Carmelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

Reg. Pubbl. n. 308

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Dlgs. n. 267/00)

Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 30/08/2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 14/09/2014

Cerreto Castello li 30/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 124 Dlgs. n. 267/00)

Si certifica che la suddetta deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n.267 ed è esecutiva ai sensi dell'art. 134 del predetto Dlgs.

Cerreto Castello li 30-ago-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

=====

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Cerreto Castello li 30/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta